



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

Area Urbanistica / Edilizia

Servizio Urbanistica

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Modifica all'art. 47 delle NTA " I boschi "

APPROVAZIONE

N.T.A. SOVRAPPOSTE

aggiornate al contributo regionale prot. n. 19617 / '17

AGOSTO 2017

Il Responsabile dell'Area

arch. Massimo Bertone

Art. 47 – I boschi

1. Il bosco, Ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2 della L.R. n. 39/2000, è un bene di rilevante interesse pubblico il cui indice forestale deve essere mantenuto ai fini della conservazione della biodiversità e della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali. I boschi, così come definiti dall'art. 3 della L.R. n. 39/2000 integrata e modificata dalla L.R. n. 6/2001, e dal successivo regolamento di attuazione (Dec. P.G.R.T 8 agosto 2003 n°48/R), si riferiscono alla copertura di vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 37 L.R. n. 39/2000, il territorio coperto da bosco è sottoposto a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico. Tale vincolo ricomprende le aree individuate all'interno del D. Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, come foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelle sottoposti a vincolo di rimboschimento.

3. La trasformazione dei boschi, le utilizzazioni forestali ed i relativi atti di pianificazione sono regolati dalla Legge Forestale e dai suoi regolamenti di attuazione. A tale regolamento devono attenersi anche gli interventi relativi a tagli colturali per le ripuliture e sfolli e i tagli fitosanitari.

4. Gli interventi per valorizzare le funzioni ricreative e sociali delle aree boscate sono ammessi e favoriti, purché le opere non incidano negativamente sul territorio e non si danneggino alberi monumentali, habitat o specie prioritarie, ai sensi della Direttiva habitat 92/43 e della LRT 56/2000 e non comportino disturbo per le specie, animali o vegetali, presenti e tutelate.

5. Nelle aree boscate è vietata la costruzione di edifici di ogni genere, inclusi quelli di tipo precario nonché la chiusura di strade, dei sentieri e dei passaggi di ogni tipo. Sono vietate le recinzioni ad eccezione di quelle funzionali all'allevamento del bestiame ammesso dalla Legge Forestale e dai suoi regolamenti di attuazione. E' altresì vietato:

- il taglio raso delle piante e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici salvo nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale;
- l'apertura di nuova viabilità se non quella attinente la conduzione dei fondi e quella per opere pubbliche;
- l'abbandono di rifiuti e materiali di ogni tipo.

6. Nelle aree boscate in località il Cerro in frazione Acquaviva nella disponibilità del Comune, è ammessa la collocazione **di più manufatti** in legno o altri materiali adatti al contesto, per una **SUL complessiva** massima di 250 mq **e h max 3,00 ml**, funzionali allo svolgimento di attività ludico – didattiche - ricreative, solo da parte pubblica o soggetti d'interesse pubblico nello svolgimento delle loro funzioni, attraverso apposita convenzione, che indichi le quantità ammesse e gli usi consentiti allo scopo di potenziare la fruizione e la tutela delle aree boscate.

Tali collocazioni :

- nel caso di decadenza o revoca dei comodati d'uso a favore del Comune e/o nel caso di cessazione della cadenza annuale della manifestazione cui fanno riferimento, dovranno essere rimosse, non avendo carattere di permanenza ;

- non dovranno modificare la vegetazione forestale nè incidere in maniera significativa sul consumo di suolo.
- per localizzazione e perimetrazione dell'area d'intervento, dovranno avvenire in accordo con la Soprintendenza e comunque dovrà essere in zona di margine del bosco ;
- per tipologia e materiali dei manufatti, dovranno essere in linea con i caratteri dell'area e perseguire obiettivi di qualità;
- i 250 mq di SUL complessiva massima ammissibile, potranno essere collocati esclusivamente attraverso più manufatti di SUL non superiore i 100 mq ciascuno ;
- dovranno essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un archeologo, relativamente ai lavori di movimentazione terra;
- dovranno risultare coerenti con gli obiettivi di gestione delle Discipline del Piano di gestione del rischio alluvioni PGRA;
- dovranno garantire il mantenimento dei valori paesaggistici dei luoghi anche tramite l'uso di soluzioni formali, materiali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico;
- dovranno essere limitate alla sola porzione di terreno già utilizzata per gli stessi scopi evitando opere di impermeabilizzazione dei suoli e realizzazione di zone a parcheggio a specifica e permanente destinazione, conservando la massima naturalità dei luoghi;
- non dovranno interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

7. Sono sottoposti a tutela in tutto il territorio comunale, urbano ed agricolo, le piante non ammalorate a carattere forestale isolate, a gruppi, disposte a filari o costituenti siepi, non ricomprese nei boschi dotate delle caratteristiche di cui all'art. 33 delle norme di P.S. A tale elenco si aggiungono i " Cerri " di diametro superiore i 40 cm.

8. Per la determinazione del perimetro delle aree boscate, oltre a quanto riportato dagli atti del governo del territorio di cui all'art. 10 della L.R. 65 / '14, si dovrà valutare, nei singoli casi, lo stato dei luoghi rispetto alle definizioni di bosco, di cui alla L.R. 39 / 2000 ed il Regolamento 48 / R / 2003. In fase autorizzativa delle collocazioni di manufatti di cui al presente articolo, dovrà essere verificato il rispetto alla discipline di cui agli Elaborati 8B e t8 del PIT-PPR